

Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2009, n. 6-12494

Articolo 4, comma 10, del capo I della L.R. 30 dicembre 2008, n. 35 (legge finanziaria per l'anno 2009). Determinazione della misura degli interessi dovuti, dall'anno 2010, sulle somme riscosse ed accertate a titolo di tributi regionali, degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle somme poste in riscossione coattiva e degli interessi dovuti per la ritardata restituzione di somme indebitamente versate.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di stabilire, a decorrere dall'anno 2010, la misura degli interessi dovuti sulle somme riscosse ed accertate a titolo di tributi regionali, e quella degli interessi dovuti per la ritardata restituzione di somme indebitamente versate, in ragione del 2,75 per cento su base annua e dell'1,375 per cento per semestre compiuto ove tale metodo di computo sia previsto dalle norme in vigore;

- di stabilire, a decorrere dallo stesso anno, la misura degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle somme poste in riscossione coattiva, escluse quelle poste in riscossione mediante ruolo, per le quali si applicano gli interessi stabiliti dalle vigenti norme di fonte statale, in ragione del 3 per cento su base annua.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

(omissis)